**“*Regolamento comunale per l’erogazione di un contributo a favore di coloro che hanno previsto la delocalizzazione e non sono ancora in grado di riaprire l'attività"***

**Art. 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento disciplina l’erogazione, da parte del Comune di Amatrice, di un Contributo straordinario concesso dal Comune verso coloro che avendo sospeso l’attività lavorativa per inagibilità della propria sede di lavoro, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, in qualità di titolari di impresa o di dipendenti, residenti nel Comune di Amatrice:

a) hanno previsto di delocalizzare la loro attività ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) dell'Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma presso l'area PIP di Torrita;

b) hanno previsto di delocalizzare la loro attività ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a), b) e d) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma e ancora non sono in grado di riavviare l'attività;

1. In attuazione dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i contributi straordinari di cui sopra sono concessi secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dalle presenti disposizioni, al fine di assicurare il miglior impiego delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.
2. Ciascun contributo straordinario è riconosciuto, nei limiti stabiliti dal Consiglio Comunale, a far data dal 21 agosto 2017 e sino alla ripresa dell'attività lavorativa ovvero alla consegna della struttura in cui i soggetti devono delocalizzare. Il contributo termina, in ogni caso, il 30 giugno 2018.
3. Il Contributo è finanziato con le erogazioni liberali pervenute al Comune per l'iniziativa AmalAmatriceAmala, sul Conto Corrente denominato 5050.

**Art. 2**

*(Natura e Importo del contributo finanziario)*

1. Ai fini delle presenti disposizioni, l’erogazione del contributo straordinario avviene sotto forma di un assegno fisso mensile.
2. Il suddetto assegno mensile è da intendersi come prestazione straordinaria ed eccezionale, di natura assistenziale quale forma di sostegno in favore dei soggetti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 1, come meglio specificati all’art. 3, e legata alla sospensione totale dell'attività lavorativa in conseguenza degli eventi sismici.
3. L’importo dell’assegno fisso mensile può essere maggiorato nei casi di cui all’art. 6, comma 2 e comma 3.

**Art. 3**

*(Soggetti beneficiari* e r*equisiti per il riconoscimento dei contributi)*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alle presenti disposizioni i soggetti privati che alla data del 24 agosto 2016 svolgevano la propria attività in una struttura sita nel Comune di Amatrice e hanno sospeso l'attività a causa degli eventi sismici.
2. Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche, rientranti in una delle seguenti categorie:
3. titolari di attività economiche commerciali, artigianali con sede operativa effettiva, o di somministrazione, professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita iva, artigiani imprenditori di qualsiasi tipo, che hanno presentato istanza di delocalizzazione ai sensi della lettera c) dell'art. 1 comma 2 della citata Ordinanza 9 all'interno dell'area PIP di Torrita;
4. titolari di attività economiche commerciali, artigianali con sede operativa effettiva, o di somministrazione, professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita iva, artigiani imprenditori di qualsiasi tipo, che hanno presentato istanza di delocalizzazione ai sensi delle lettere a) b) e d) dell'art. 1, comma 2 della citata Ordinanza 9/2016 nel territorio di Amatrice e ancora non hanno completato le azioni necessarie a rendere attiva la propria attività;
5. lavoratori dipendenti che siano stati licenziati o abbiano perso la propria occupazione, a seguito del sisma del 24 agosto, per cessazione dell’attività economica di cui sopra ai precedenti punti a) e b), da parte del proprio datore di lavoro e che non accedono ad altre forme di sostentamento al reddito;
6. Le persone giuridiche non possono beneficiare dei contributi.
7. I soggetti che non hanno presentato istanza di delocalizzazione ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2 sono esclusi dal contributo.
8. Sono ammessi al contributo, esclusivamente per il periodo residuo, i soggetti che presentano istanza di delocalizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della citata Ordinanza 9/2016 dopo l'approvazione del presente Regolamento.

**Art. 4**

*(Esclusione e sospensione dal contributo)*

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 1 del presente Regolamento che stiano proseguendo, sotto qualsiasi forma, la propria attività lavorativa a prescindere dal volume d'affari ovvero dalla liquidabilità delle prestazioni effettuate, o che svolgano, nel frattempo, altra attività lavorativa.
2. Il contributo è revocato in caso il Comune accerti, in qualsiasi modalità, che il soggetto richiedente stia effettuando ovvero abbia effettuato, una qualsiasi attività lavorativa retribuita o retribuibile.
3. Nei casi di cui al precedente comma il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutte le quote di contributo ricevuto.
4. Il contributo per i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del presente regolamento termina al momento dell'emissione del Decreto di Autorizzazione alla delocalizzazione in località Torrita.
5. Il contributo per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento termina al momento della Comunicazione di Fine Lavori per la delocalizzazione.
6. Il contributo per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) è sospeso in caso il riavvio dell'apertura sia legato ad inerzia da parte del titolare dell'attività economica.

**Art. 5**

*(Presentazione della richiesta di contributo)*

1. La richiesta di erogazione dell’assegno fisso mensile deve pervenire al Comune di Amatrice, sito provvisoriamente in via Saturnino Muzi, utilizzando il modello allegato al presente regolamento, entro le ore 12:00 del giorno indicato all’apposito Avviso Pubblico con le seguenti modalità:
	1. consegna a mano;
	2. raccomandata con ricevuta di ritorno;
	3. posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
2. Le istanze incomplete possono essere integrate solo su invito dell’amministrazione pubblica competente.
3. Alla richiesta devono essere allegati, anche mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i seguenti documenti:
	1. contratto di lavoro o analoga documentazione attinente all’attività prestata e/o esercitata;
	2. eventuale attestazione dell’iscrizione ad eventuali albi professionali;
4. La richiesta contiene la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

**Art. 6**

*(Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi)*

1. Gli uffici competenti del Comune di Amatrice, al termine dell’istruttoria sulle istanze ricevute, rendono noto sul sito comunale l’esito della domanda, l’entità del contributo eventualmente assegnato e procedono alla liquidazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di ammissione al contributo, con cadenza bimestrale e per la durata indicata nell’art.1, comma 3.
2. Qualora, nel nucleo familiare del richiedente siano presenti portatori di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo, stabilito dal Consiglio comunale, per ognuno dei soggetti sopra indicati.
3. Qualora, nel nucleo familiare del richiedente siano presenti figli di età minore, è concesso un contributo aggiuntivo, stabilito dal Consiglio comunale, per ognuno dei soggetti sopra indicati.
4. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 2 non è erogabile nel caso in cui il nucleo familiare del richiedente già usufruisca di medesima maggiorazione del CAS di cui all’OCDPC 388/2016.

**Art. 7**

*(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari hanno l’obbligo di comunicare, entro 5 giorni lavorativi dal loro verificarsi, ogni variazione che dovesse intervenire in ordine alle dichiarazioni rese e alla posizione lavorativa.

**Art. 8**

*(Controlli e decadenza)*

1. La struttura comunale competente cura il monitoraggio ed il controllo delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari e può richiedere agli interessati chiarimenti ed integrazioni documentali.
2. Il Comune di Amatrice, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, in relazione ai contributi concessi ed eventualmente erogati, per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per la concessione dei sussidi finanziari, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni, presentate dai beneficiari.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma percepita.

**Art. 9**

*(Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione)*

1. Sono a carico del responsabile della struttura comunale competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.